

*Centro Studi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di Giustizia,  
Piazza Cavour Roma*

*- 1° febbraio 2011-*

## **SEMINARIO USI CIVICI**

### **IL PROCESSO USI CIVICI NEGLI STATI PREUNITARI**

**Relazione dell'avv. M. Athena Lorzio-**

#### *Sommario*

*Il processo sul contenzioso usi civici nel sistema della l. 16 giugno 1927  
n. 1766:*

#### **1. Province Napoletane e Siciliane**

*1.1. Provvedimenti per i domini al di qua del faro (Leggi del decennio  
napoleonico)*

*1.2. Provvedimenti per i domini al di là del faro (nelle province siciliane)*

#### **2. Province dell'ex Stato Pontificio**

#### **3. Toscana**

#### **4. Sardegna**

#### **5. Lombardia e Veneto**

*5.1 La Repubblica Cisalpina e il regno italico ( sotto Napoleone)*

*5.1.a I conflitti tra gli originari e i c.d. sopravvenuti nella repubblica veneta,  
nel regno italico, sotto l'Impero austro-ungarico e nello Stato unitario*

*5.1.b. abolizione della servitù di pascolo (pensionatico) e dell'onere del  
vagantivo*

#### **6. Trentino - Alto Adige**

#### **7. Piemonte e Valle d'Aosta**

#### **8. Legislazione statale**

**\* \* \***

*Il processo sul contenzioso usi civici nel sistema della l. 16 giugno 1927  
n. 1766:*

Il processo sul contenzioso usi civici è tuttora regolato dagli artt. 27 - 41

della legge 16 giugno 1927 n. 1766. Nel sistema della legge del '27, la competenza giurisdizionale in materia è attribuita a giudici speciali dell'ordine giudiziario ordinario: i commissari regionali per gli usi civici che hanno competenza territoriale regionale e pluriregionale.

I Commissari regionali del '27 sono stati istituiti sul modello dei Commissari ripartitori del Regno di Napoli, che operarono nel decennio che seguì la legge 2 agosto 1806 abolitiva della feudalità. I primi Commissari furono nominati con il decreto di Gioacchino Murat del 23 ottobre 1809.

Si trattava di giudici speciali, che avevano poteri sia amministrativi che decisori. Essi dovevano compiere tutte le operazioni di riparto dei demani feudali e, quando sorgevano vertenze, tentare di conciliarle. Se non riuscivano, decidevano rapidamente qualsiasi controversia, con decisioni esecutive ed irrevocabili.

Diverso è il sistema del contenzioso negli Stati dell'Italia centrale e settentrionale. Nello Stato della Chiesa e nel Granducato di Toscana il contenzioso fu affidato a Giunte d'Arbitri, che provvedevano come amichevoli compositori ed in modo inappellabile; invece, nel Regno di Sardegna e nelle province settentrionali, in Piemonte, in Lombardia, nel Veneto, nel Trentino ed Alto Adige, le operazioni amministrative di riparto erano svolte dalle prefetture ed organi amministrativi e per le vertenze si andava ai tribunali.

\* \* \*

Consideriamo ora il sistema del contenzioso nelle linee essenziali nei singoli stati preunitari, cominciando con il Regno di Napoli.

## **1. Province Napoletane e Siciliane**

### ***1.1. Provvedimenti per i domini al di qua del faro (Leggi del decennio napoleonico)***

Con la cessazione della feudalità, si pose il problema del riparto del demanio feudale tra l'ex feudatario e la comunità degli abitanti rappresentata dal comune. Le terre coltivabili assegnate ai comuni erano ripartite in quote individuali e le quote assegnate per sorteggio ai cittadini residenti nel comune secondo il loro bisogno. Le modalità dell'assegnazione furono regolate in modo molto dettagliato da Gioacchino Murat con il decreto 8 giugno 1807 sulla ripartizione dei demani, decreto 3 dicembre 1808 di istruzioni per l'esecuzione della

*legge 1 settembre 1808 e decreto 8 giugno 1807 sulla divisione dei demani.*

Le nuove disposizioni emesse nel decennio napoleonico, dopo la cessazione del sistema feudale, dovevano portare, con la formazione delle singole proprietà individuali e le nuove tecnologie, a favorire lo sviluppo dell'agricoltura e, più in generale, a creare un nuovo sistema sociale ed economico, che facesse venir meno gli abusi del feudalesimo e assicurasse alle popolazioni rurali condizioni civili di vita. Le leggi abolitive e le leggi sul riparto dei demani feudali sono senz'altro leggi di progresso e civiltà, anche se l'attuazione non ha dato quei risultati che il legislatore dell'epoca si era proposto.

Ad es. è interessante sottolineare che in base alle norme sulla ripartizione, i concessionari erano considerati come "*padroni liberi ed assoluti delle quote*", anche se erano tenuti al pagamento di un canone (*art. 4 d. 8 giugno 1807 sul riparto e artt. 31 e 32 d. 3 dicembre 1808 di istruzioni sopra cit.*). Ma le condizioni miserrime di vita degli assegnatari e la mancanza di una qualsiasi politica di credito agrario faceva sì che gli ex feudatari, di frequente, ricomprassero a vil prezzo le quote assegnate per riconcederle in affitto agli stessi assegnatari. A tutela di costoro, per evitare che fossero spogliati delle loro quote, venne introdotto il principio del divieto di alienazione delle quote per un decennio dall'assegnazione con atti veri o simulati (*art. 185 della legge 12 dicembre 1816, divieto prolungato ad un ventennio dal d. 6 dicembre 1852*). Le quote alienate, nonostante il divieto, ritornavano al demanio per essere riassegnate agli aventi diritto.

Con le leggi napoleoniche del decennio (1806/1814), le operazioni di divisione delle terre del demanio feudale e di assegnazione delle quote individuali vennero affidate ad organi amministrativi, che dovevano portare a compimento rapidamente tutte le operazioni. Questi organi, che furono dapprima gli intendenti e succ. i commissari ripartitori nominati con il decreto di Gioacchino Murat del 23 ottobre 1809, avevano anche poteri decisori per risolvere, dapprima in via conciliativa, e con la massima libertà di forme, le questioni e vertenze che potevano sorgere nel corso delle operazioni di riparto.

Indichiamo le disposizioni più importanti, per quanto riguarda il contenzioso.

1807: decreto di Giuseppe Napoleone dell'8 giugno 1807 che stabilisce le modalità per la prime operazioni di divisione: ciascuna parte nominava un *arbitro*, che dava il parere sui riparti sulla base delle stime e misurazioni dei possessi fatti *in loco* con l'ausilio dei periti di campagna. I pareri degli arbitri erano mandati ai Consigli di intendenza, che deliberavano immediatamente. Per le questioni su diritti si andava ai tribunali ordinari. Le operazioni di riparto sono descritte minutamente nei decreti dell'8 giugno 1807 e del 3 dicembre 1808 delle istruzioni *sovra cit.*

Ma il contenzioso sui riparti seguito alla cessazione della feudalità, e che si aggiungeva al vecchio contenzioso feudale, era enorme. Per accelerare la definizione delle vertenze, Gioacchino Murat, con due separati decreti di pari data (decreti 11 novembre 1807) provvide a nominare due speciali Commissioni :

- la *Commissione feudale* (di seguito solo C.F.) che doveva risolvere tutte le cause pendenti tra le Università e i baroni, di qualunque natura, seguite alla legge di soppressione della feudalità e non ancora decise;

- la *Commissione per la liquidazione degli antichi diritti feudali*<sup>1</sup>.

E'importante sottolineare che la Commissione Feudale agiva con poteri speciali, senza altre forme giudiziarie... *tranne quelle puramente necessarie alla discussione della verità* (art.3 d.27 febbraio 1809 di istruzioni alla C.F.).

*Gli Intendenti* delle provincie dovevano rendere conto in ogni comune dei diritti che vi conservavano gli ex baroni, vietare quelli aboliti, e dove c'era un contenzioso, deferirlo alla decisione della Commissione Feudale, la quale, come detto, decideva con un rito rapidissimo e senza forme se non quelle essenziali per la decisione (art.1, 2 e 10 d. 27 febbraio 1809 di istruzioni cit.)

Art. 1 La C.F. giudicherà delle cause di qualunque natura tra i Comuni e gli ex Baroni ... *e specialmente dalle controversie nascenti dai diritti, redditi e prestazioni territoriali, così in danaro come in derrate che siano stati conservati dalla legge del 2 agosto 1806*

---

<sup>1</sup> IL CONTENZIOSO NEL REGIME FEUDALE. In sintesi: nel reame di Napoli, prima della abolizione della feudalità (legge 2 agosto 1806), le cause feudali, a partire dal tempo degli Aragonesi e con le varie prammatiche di Alfonso d'Aragona della 2° metà sec. XVI°, furono divise tra la competenza del Sacro Regio Consiglio e la Regia Camera della Sommara.

Cessata la feudalità, con il d. 16 ottobre 1806, tutte le cause di natura feudale tra i possessori degli aboliti feudi, le comuni e i cittadini, pendenti in Regia Camera della Sommara, furono restituite alla cognizione del Sacro Regio Consiglio, sperando così di abolire questo contenzioso.

Art. 10 La C.F. darà fuori le sue sentenze, motivate così nel fatto, proponendo i punti di questione sui quali ha deliberato, come nel diritto, allegando le ragioni essenziali che hanno determinato la sentenza. Ella farà eseguire senza altra intimazione le sentenze pronunziate.

La Commissione feudale fu operosissima e nello spazio di due anni (11 nov. 1807/31 dicembre 1809) emise ben tremila sentenze che furono giudicate “monumenti di sapienza” dalla Commissione del riesame nominata dal re Ferdinando di Borbone, alla restaurazione del vecchio regime, su istanza degli ex baroni spogliati dei loro averi e diritti<sup>2</sup>.

Le decisioni della C.F. costituiscono veri e propri GIUDICATI, così come stabilito con il decreto 20 agosto 1810, che sciolse la C.F. restituendo la competenza sui diritti ai tribunali ordinari e dichiarando le decisioni della C.F. “irretrattabili”.

La collezione delle sentenze della C.F. fu dichiarata “ufficiale” con decreto 26 settembre 1836 e le sue massime furono considerata dalla giurisprudenza della cassazione come aventi valore di legge (cass. 15 marzo 1952 n. 698) .

1809: Cessato il mandato della Commissione Feudale, con decreto 23 ottobre 1809 di Gioacchino Murat furono nominati cinque *Speciali Commissari Ripartitori*: il Cons. di Stato Giampaolo, i relatori Giuseppe de Thomasis, Giuseppe Poerio, Girolamo Dumas e il direttore delle contribuzioni dirette Biagio Zurlo. Anche gli speciali commissari ebbero un mandato brevissimo e con poteri amministrativi e decisorii, ed anzitutto di conciliazione. Entro il termine del 31 dicembre 1811, i cinque commissari dovevano risolvere tutte le vertenze e compiere tutte le operazioni relative al riparto.

In base al decreto 23 ottobre 1809, i commissari dovevano preparare un piano delle operazioni di riparto che doveva essere approvato dal Ministro dell'Interno. Quindi, dovevano provvedere all'esecuzione del piano. Se sorgevano contrasti tra le parti, il loro primo dovere era quello di cercare di conciliare le liti: se non ci riuscivano nei 10 giorni dal reclamo, decidevano la vertenza con provvedimento motivato, sentito il parere di due funzionari; la

---

<sup>2</sup> Rescritto 19 settembre 1815: è nominata una speciale Commissione per l'esame delle massime seguite dalla C.F. (formata dal principe di Sirignano, presidente della Gran Corte di Cassazione; il marchese don Nicola Vivenzio, Presidente della Gran Corte dei Conti, e Don Giacinto Trojsi). La Commissione esaminò tutte le decisioni, andò dal re e disse: “*Maestà, le decisioni della C.F. sono monumenti di sapienza*”.

decisione era esecutiva, nonostante qualsiasi opposizione (art.4). Le parti che avevano diritto di querelarsi, potevano andare al Consiglio di Stato ma solo per ottenere, in caso di illegittima privazione dei loro diritti, una indennità pecuniaria (art.5 d.)

I provvedimenti eseguiti non potevano essere cambiati.

1810: Con il d. 3 luglio 1810, i Commissari sono incaricati anche dell'esecuzione degli atti della Commissione Feudale.

In caso di dubbio, essi potevano chiedere l'avviso del procuratore generale presso la stessa Commissione Feudale.

1811: Scaduto il mandato degli speciali Commissari ripartitori, con d. 27 dicembre 1811, tutti i poteri delegati ai commissari per il compimento delle operazioni di divisione dei demani non ancora eseguite, ritornarono agli *Intendenti delle provincie*.

1814: con d. 20 gennaio 1814 di Gioacchino Murat fu fissato il termine di un mese per la notifica di tutte le ordinanze dei commissari ripartitori e degli intendenti non eseguite: scaduto il termine, le ordinanze non notificate diventavano nulle e prive di effetti.

1816: Con la restaurazione, tornati i Borboni, l'esame delle controversie derivanti dalle operazioni di scioglimento delle promiscuità, dalle occupazioni e da ogni alienazione illegittima del demanio comunale, venne delegato agli *Intendenti*, che vi provvedevano in *Consiglio di Intendenza*, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente (art. 177 e art. 186 della legge 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile nelle provincie napoletane ).

*Art. 187: "le questioni dipendenti dalle divisioni demaniali fatte finora tra i cittadini, e nelle quali si siano violate a grave danno dei poveri e non possidenti i regolamenti in vigore, potranno essere introdotte ed esaminate nel termine perentorio del 1817.*

*Quando si verifichi che la divisione sia evidentemente ingiusta e non si possa in alcun altro modo riparare al danno cagionato ai poveri, per la mancanza di altri demani divisibili, l'Intendente rettificherà la divisione con i poteri accordategli nell'articolo precedente".*

1818: Gli Intendenti operarono fino a che con decreto del 30 giugno 1818 furono sostituiti dai consiglieri del Consiglio Provinciale, nominati in ogni

provincia per dare esecuzione alle decisioni della Commissione Feudale. Il mandato dei consiglieri provinciali fu brevissimo, perché dopo appena 2 mesi, con il decreto 1 sett. 1819, le loro funzioni furono riattribuite agli Intendenti.

1861: nasce lo Stato italiano: nelle province napoletane ritornano gli **speciali commissari** ai quali con il decreto della Luogotenenza generale di Napoli 1 gennaio 1861 sono trasferiti sia i poteri amministrativi di riparto del demanio che i poteri decisorio del contenzioso attribuiti ai Consigli di Intendenza dagli artt. 176, 177 e 186 della l. 12 dic. 1816. Le istruzioni per l'esercizio di questi poteri sono date con il d.lgt. 3 luglio 1861.

Anche gli speciali commissari del 1861 ebbero funzioni in via primaria amministrative: essi dovevano provvedere alla quotizzazione dei demani comunali non controversi, stabilire, sentita la commissione forestale, quali terreni dovevano conservarsi saldi nell'interesse dell'economia montana, curare lo scioglimento delle promiscuità; quando nel corso delle operazioni sorgeva un contenzioso, essi giudicavano da arbitri ed amichevoli compositori su tutte le vertenze e questioni che potevano sorgere tra i comuni e gli attuali occupatori dei demani comunali e per tutti i giudizi in corso. Erano quindi giudici speciali con poteri amministrativi, decisorio e di conciliazione che svolgevano con l'ausilio degli Agenti demaniali (art. 4, 5, 6 e ss.)<sup>3</sup>.

Tutte le operazioni demaniali dovevano terminare entro il 1861 improrogabilmente.

1865: Con la 20 marzo 1865 n. 2248 All.E. sul contenzioso amm.vo le operazioni amministrative non ultimate dai commissari, nominati con i d.lgt. 1 gennaio e 3 luglio 1861 della Luogotenenza generale di Napoli, furono provvisoriamente affidate ai *Prefetti* che operavano "sentito l'avviso di funzionari aggiunti". L'avviso dei funzionari aggiunti teneva luogo di quello

---

<sup>3</sup> Le operazioni amministrative affidate ai commissari erano di due tipi:

1. Scioglimento delle promiscuità, divisione in massa dei demani ex feudali o ecclesiastici tra gli antichi baroni, luoghi pii e loro aventi causa e i comuni, reintegre dei demani comunali usurpati.

2. Suddivisione in quote delle parti di demani spettati o reintegrati ai Comuni, nonché dei demani di originaria loro appartenenza, il tutto a norma delle leggi eversive della feudalità del 1 sett. 1806 in poi, per lo scioglimento delle promiscuità, ripartizione dei demani ed esecuzione delle decisioni della Comm. feudale.

Si tratta di procedimenti amministrativi. I Commissari fissarono secondo il loro prudente arbitrio le modalità per le operazioni, salvo quanto è disposto dalle presenti istruzioni.

I Commissari devono sentire il parere dei Consiglio comunali, e possono, se lo vogliono, interpellare i Consigli di Governo.  
Decreto 16 marzo 1862 n. 503: attribuzione al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio della suprema direzione sulle operazioni amministrative svolte dai commissari, che prima erano del Ministro dell'interno.

del Consiglio di prefettura.

art. 16: *sono temporaneamente mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisioni e suddivisione dei demani comunali, reintegre per occupazione o illegittima alienazione dei demani stessi. I Prefetti continueranno ad esercitare tutte le attribuzioni loro conferite in tali materie, sentito l'avviso dei funzionari aggiunti, fino a che il Governo non le attribuisce a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui ne sarà riconosciuto il bisogno (e questo è stato fatto con la legge del 27).*

Le ordinanze dei prefetti dovevano essere motivate, *sentito l'avviso dei funzionari aggiunti.*

*Se il Governo riconosce la necessità di attribuire le funzioni dei prefetti a speciali commissari ripartitori I reclami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari, che prima erano fatti avanti la Corte dei Conti, ora vanno fatti alla Corte di Appello con le forme del procedimento sommario. E possibile la sospensione del provvedimento impugnato*

Art. 14: i giudizi pendenti in 1° grado di giurisdizione saranno portati davanti al tribunale di circondario competente, quelli pendenti in 2° grado innanzi la corte di appello, senza bisogno di nuova procura ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio di appello.

*...le pronunzie anteriormente emanata sul merito dai Tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l'ammissione e la discussione dei legittimi reclami.*

Con il R.d. 25 giugno 1865 n. 2361 fu approvato il regolamento per l'esecuzione degli art. 11, 14 e 16 della l. sul contenzioso amministrativo.

Artt. 27 e 28: I funzionari aggiunti sono due ed assistono i prefetti che procedono come giudici di 1° grado, seguendo le norme di cui al detto r.d. 2361/1865.

## ***1.2. Provvedimenti per i domini al di là del faro (nelle provincie siciliane)***

In Sicilia la feudalità fu abolita più tardi, a far data dal 2 giugno 1813, come sancito con il decreto 17 settembre 1817.

Le disposizioni più importanti per lo scioglimento delle promiscuità sono contenute nel decreto 11 settembre 1825 di Francesco I° re delle due Sicilie e nel decreto 19 dicembre 1838 di Ferdinando II°. Con il decreto del 1825 si

stabiliva che per le operazioni amministrative di riparto e di stima dei fondi erano nominate delle commissioni in ciascuna valle minore, composte da un funzionario amministrativo, un magistrato giudiziario e un benestante. Le commissioni decidevano in base ai possessi con una procedura molto rapida e le decisioni dovevano eseguirsi prontamente. Le sentenze erano appellabili alla Gran Corte dei Conti di Palermo con effetto devolutivo e per il solo interesse delle parti, ma erano irretrattabili circa lo scioglimento dei diritti promiscui.

Con il decreto del 1838 le operazioni di riparto furono affidate agli Intendenti delle provincie, che in caso di dubbio si rivolgevano al procuratore generale presso la Gran Corte dei Conti di Palermo.

Con il decreto 11 dicembre 1841 di Ferdinando II° furono approvate le istruzioni agli Intendenti per lo scioglimento delle promiscuità e la ripartizione delle terre demaniali. Le decisioni degli intendenti erano eseguite, salvo il reclamo devolutivo alla Gran Corte dei Conti di Palermo.

## **2. Provincie dell'ex Stato Pontificio**

Completamente diverso il sistema del contenzioso demaniale nelle provincie dell'ex stato pontificio [ provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara].

Diversa era anche la situazione socio economica del territorio e soprattutto il rapporto tra i governanti (Chiesa e feudatario) e la popolazione. Il feudatario non aveva solo poteri giurisdizionali, come nel feudo Normanno e Svevo degli stati meridionali, ma anche patrimoniali. Essendo la concessione del feudo *quoad dominium et quoad jurisdictionem*, il feudatario poteva concedere le terre coltivabili ai coloni, costituire enfiteusi e rapporti di maggior favore a vantaggio degli abitanti del feudo, senza necessità dell'autorizzazione del sovrano. Nel feudo, soprattutto nelle zone più spopolate, incolte e paludose, accanto agli usi essenziali alla vita, il feudatario concedeva gli usi *pieni e comodi, usi utili* anche per fini di commercio ed indispensabili per lo sviluppo del territorio e la formazione di nuovi centri abitati: a tal fine era ammesso anche il cd. *jus coadunandi*. I diritti della popolazione erano in genere rispettati anche dall'Amministrazione pontificia che è considerata dagli storici una buona amministrazione, ispirata ai principi del buon governo. I cardinali

visitatori nelle loro ispezioni controllavano lo stato della popolazione rurale e offrivano terre ai contadini in enfiteusi fino alla terza generazione.

Ricordiamo alcune delle principali disposizioni pontificie a favore della messa a coltura delle terre: Pio VII col motu proprio del 15 sett. 1802, istituì una tassa di miglioramento sui terreni coltivabili dell'Agro Romano siti in vicinanza del circondario delle vigne di Roma (di paoli 5 al rubbio) fino alla suddivisione dei terreni a mezzo vendita, concessione in superficie o in colonia o fino alla messa a coltura da parte dei proprietari.

La tassa si applicava anche alle provincie suburbane del Lazio, Sabina, Marittima e Campagna, compreso l'Agro Pontino e Patrimonio, compresi gli Stati di Castro e Ronciglione, di Orvieto e dove esistono latifondi per l'estensione di un miglio da dove finiscono i territori vestiti e coltivati delle diverse comunità.

Negli stessi terreni soggetti alla tassa, veniva a cessare il *pasci pascolo*

Un editto del 4 ottobre 1823 dispose l'abolizione delle dogane per la fida ed i pascoli.

Di grande interesse l'Editto del Cardinal Consalvi del 27 nov. 1805 contenente norme sulla conservazione dei boschi "*...tanto per l'importante oggetto per la pubblica salute quanto per la sussistenza e la pubblica economia dello Stato....*"

L'abolizione delle servitù civiche (di pascolo, di fida, di legnatico, semina, etc,) nel territorio delle ex provincie pontificie ha avuto inizio a metà 800.

Decreto 3 febbraio 1849 della Commissione provvisoria di Governo: i diritti di pascere, far legna e le altre servitù attive sul territorio sulle proprietà altrui spettanti sia al signore che agli abitanti cessavano a far data dall'anno 1850 "*...e in corrispettivo di tale perdita viene imposto un canone proporzionato a favore del comune o di chi godeva questo diritto a carico dei proprietari dei beni che soggiacevano a tal servitù*". Questo canone sarà sempre redimibile."

*Sono però conservati i diritti di pascere e far legna sui boschi, sulle montagne e sulle terre non coltivabili*

Notificazione 29 dicembre 1849 sull'affrancazione delle servitù di vendere erbe e fidare col pagamento di un canone pecuniario redimibile o con la cessione di una quota in terreno.

L'affrancazione era fatta dal Preside della Provincia, che provvede a conciliare le parti in caso di disaccordo, incaricando tre periti per la stima e decide con la Congregazione Governativa

Le decisioni erano appellabili secondo le norme della legge sul contenzioso amministrativo.

**Il contenzioso:** In ogni provincia, sia il compimento delle operazioni amministrative di ricognizione ed identificazione dei fondi, di liquidazione ed assegnazione delle indennità agli aventi diritto che la risoluzione delle vertenze relative, vennero affidate a **Giunte di arbitri** che avevano poteri di conciliazione delle vertenze. Le decisioni erano inappellabili. Il reclamo alla Corte d'appello era limitato alle sole questioni sull'esistenza, limiti e natura della servitù, con le forme del procedimento sommario.

Le disposizioni sulla composizione e funzioni delle Giunte di arbitri e le norme procedurali sono contenute nella legge 24 giugno 1888 n.5489 sull'abolizione delle servitù di pascolo, seminare, legnare, vendere erbe e fidare o imporre tasse a titolo di pascolo nelle ex provincie pontificie.

Riportiamo gli artt. 8 e 9 della legge 5489/1888 come sostituiti dall'art. 1 della successiva legge 2 luglio 1891 n. 381 per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex provincie pontificie.

*art. 8. E' istituita in ogni capoluogo di circondario delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara una giunta di tre arbitri, composta da un giudice del tribunale del territorio in cui i beni sono situati, che ne è il presidente, e da due arbitri, eletti per un biennio, l'uno dal presidente dello stesso tribunale e l'altro dal prefetto della provincia.*

*Art. 9. La giunta d'arbitri è incaricata : 1) della ricognizione ed identificazione dei fondi....2) della liquidazione ed assegnazione dell'indennità agli aventi diritto; 3) della risoluzione di qualunque questione relativa alla servitù ed allo svincolo di esse.*

Di grande interesse l'art. 9, 2° comma che introduce la procedura della cd. *liquidazione con affrancazione invertita*, che la popolazione dell'epoca ottenne a seguito di aspre e sanguinose lotte sociali (P. Grossi *Un altro modo di possedere*, Milano 1977)

*Art. 9, 2° comma:* Quando la giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per

la popolazione di un comune continuare ... nell'esercizio dell'uso.. e la quota da cedere in corrispettivo dell'affrancazione è giudicata insufficiente alla popolazione, la Giunta d'arbitri disporrà che liquidazione avvenga con la cessione dell'intero fondo a favore della popolazione che pagherà un annuo canone al proprietario.

*art. 10 della l. 5489/1888* - Le giunte d'arbitri provvederanno da amichevoli compositori ed inappellabilmente.

Il reclamo alla Corte d'appello era previsto per le sole questioni sull'esistenza, limiti e natura della servitù , con le forme del procedimento sommario.

L'appello aveva effetto sospensivo, salvo alla Corte ordinare la provvisoria esecuzione della decisione degli arbitri, su istanza delle parti. Il termine per l'appello era di 30 giorni dalla notificazione della decisione.

*Art. 11* - Le parti devono essere intese personalmente....

*Art. 12* - Entro un anno dalla pubblicazione della legge 1888, i prefetti devono formare gli elenchi dei diritti e servitù esistenti su terre altrui. Gli elenchi vengono trasmessi ai sindaci dei comuni che provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio del comune.

Contro l'elenco, nei due mesi dalla pubblicazione, era previsto il ricorso alla Giunta d'Arbitri.

*Art. 13* - Divenuti definitivi gli elenchi, il presidente della Giunta d'arbitri provvedeva alla liquidazione o assegnazione dell'indennità.

*Art. 14* - I comuni anticipano le spese, ma poi vengono rimborsati.

Le norme sul procedimento di affrancazione dei fondi dalle servitù, sulla composizione delle Giunte d'Arbitri e sul procedimento arbitrale sono stabilite dal r.d. 29 agosto 1889 n. 6397 di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 5489/1888.

Il r.d. 3 agosto 1891 n. 510 di approvazione del t.u. delle due leggi 5489/1888 e l. 2 luglio 1891 n.381 non ha modificato le norme di procedura sui ricorsi alle Giunte d'Arbitri.

Con il r.d. 6 agosto 1891 n. 518 furono approvate nuove disposizioni per l'esecuzione dell'art. 9 t.u. sulle norme procedurali ed i termini per il reclamo al Ministro d'Agricoltura e Commercio avverso i provvedimenti sulla cessione

invertita.

Importantissima è la legge 4 agosto 1894 n. 397 che ha riconosciuto come persone giuridiche *“le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune o di una frazione o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame nelle provincie dell'ex stato pontificio.”*

La legge 8 marzo 1908 n.76 sospese l'applicazione delle leggi del t.u. n. 510/1891 tranne nelle parti che riguardavano i giudizi di cognizione sull'esistenza, natura e limiti degli usi civici di cui all'art. 1 del t.u. La legge 76 contiene norme sui procedimenti innanzi le Giunte d'arbitri.

Il d.lgt. di Tommaso di Savoia del 29 agosto 1916 n.1053 dette esecuzione alle affrancazioni degli usi civici con cessione di quota, già concordate, quando ciò è utile alla popolazione di un comune.

Importante il d.lgt. 14 luglio 1918 n.1142 sulla concessione di mutui agli enti agrari del Lazio per l'acquisto terreni, pagamento capitali e canoni, affrancazioni, etc.

### **3. Toscana**

In Toscana le leggi abolitive delle servitù civiche di pascolo e di legnatico intervengono a metà 700 e sono dovute all'opera riformatrice del granduca Pietro Leopoldo, il quale riteneva il sistema delle servitù civiche un impedimento al libero sviluppo dell'agricoltura e contrarie al progresso e miglioramento delle condizioni sociali, che erano assai difficili soprattutto nelle Maremme.

La riforma leopoldina si svolse secondo modalità particolari per ciascuna provincia. Il Granduca si propose di liberare la proprietà privata di tutti i vincoli imposti dallo Stato e dai comuni, donò ai comuni i diritti che spettavano allo Stato sulle terre pubbliche e comunali a condizione che i comuni alienassero le terre comunali ai privati con tutti i frutti, senza pagar nulla allo Stato, ma facendo pagare i frutti ai proprietari delle terre. La riforma venne attuata in più tempi. Secondo l'interpretazione che ne dette la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. sentenza del 7 luglio 1934 n. 2455) le leggi leopoldine non significarono la soppressione immediata di tutti

gli usi civici che avevano i terrieri, ma una “tendenza” mai completamente attuata all’affrancazione graduale e prudente dei diritti civici.

Pietro Leopoldo volle facilitare la vendita e l’allivellamento dei beni comunitativi, ma le sue leggi non furono applicate in modo uniforme in tutte le provincie. Le comunità amministravano i beni loro trasferiti a mezzo magistrati.

In molti territori si verificò anche un fenomeno singolare: gruppi di famiglie residenti (i cd. comunelli) si costituivano in condomini di fatto per riacquistare a nome del gruppo (comunello) gli stessi beni da sempre utilizzati in forma collettiva dalle stesse famiglie e che i comuni erano stati costretti a vendere dalle leggi leopoldine. Per questi beni riacquistati dai comunelli, con soldi propri delle famiglie, ma per continuare l’uso collettivo, si è posto di frequente il problema della natura privata (condominiale, del gruppo) o collettiva dei beni riacquistati.

Per la soluzione delle vertenze che sorgevano nel corso delle operazioni di vendita e di allivellamento, gli Editti leopoldini hanno seguito il modello degli ex Stati pontifici: la costituzione di una Giunta d’arbitri che decideva tutte le liti sull’affrancazione come amichevole compositore ed inappellabilmente. Se una delle parti si riservava di andare dinnanzi il tribunale competente (entro 8 giorni dalla notificazione del ricorso), la Giunta giudicava ugualmente e solo dopo le parti potevano adire il tribunale

Indichiamo, in sintesi, i principali Editti abolitivi nelle singole provincie:

*Tutti i diritti civici di legnare, di pascere, seminare, etc. esercitati in virtù di statuti e privilegi, esclusa la servitù dell’uso dell’acqua per il bestiame e le persone, dove era stabilita in base alle consuetudine o al possesso, furono aboliti con l’Editto 11 marzo 1776 per l’Appennino pistoiese, con l’Editto 17 giugno 1776 per la provincia pisana, con l’Editto 2 giugno 1777 per la provincia superiore senese; con l’Editto 11 aprile 1778 fu soppresso l’Ufficio dei paschi di Siena e con altro editto di pari data furono concesse esenzioni e franchigie nella provincia inferiore senese per la libera estrazione dalla parte di Mare del legname da costruzione, carbone, legna da ardere, etc,*

*Nella Provincia inferiore senese con l’Editto 3 marzo 1778 fu abolito l’ufficio dei Boschi ed attribuiti i diritti di legnatico e macchiatico al libero patrimonio*

delle comunità della Provincia Inferiore senese. Con altro Editto della stessa data furono stabilite le norme per la vendita ai proprietari del suolo dei diritti di macchiatico donati alle comunità della Provincia Inferiore senese

Con Motu proprio 25 agosto 1797 furono aboliti i diritti civici nel feudo di Santa Fiora

A inizio 800, intervengono le leggi francesi: la legge 19 marzo 1802 del Primo Console Bonaparte abolì i diritti di pascolo ed altri usi nelle foreste nazionali, a meno che i comuni e i particolari presentino titoli o atti di possesso.

Cessata l'era napoleonica, in Toscana ritorna il Granduca Ferdinando III. Con la legge 15 novembre 1814 il Granduca abolisce le leggi civili del Governo napoleonico e richiama in vigore le leggi anteriori al 1 dicembre 1807, cioè le leggi del Granducato che riguardavano la feudalità, le sostituzioni fidecommissorie, le commende e i vincoli sui beni immobili, salvi i diritti legittimamente acquisiti sotto le leggi abolitive dell'ultimo cessato governo.

Nell'ex principato di Piombino, con Motu proprio 18 novembre 1833 e con Motu proprio 15 luglio 1840 si stabiliscono le norme per l'abolizione del diritto di pascolo e legnatico con l'obbligo di pagare alle comunità il prezzo dell'affrancazione:

*Art. IX* - Per i reclami sulla giustizia del prezzo, fu costituita una Commissione res. in Grosseto composta dal Commissario regio della Provincia, il Presidente del Tribunale di 1° istanza, il R. Procuratore presso il Tribunale.

*Art. XX* - Per le liti sull'esistenza dei diritti, si andava al tribunale e vi erano due gradi giurisdizione

La Notificazione 11 gennaio 1845 contiene norme sull'impiego delle somme derivanti dall'affrancazione delle servitù civiche di pascolo e legnatico

Con il r.d. del Governo della Toscana 9 marzo 1860 fu stabilito un nuovo modo di affrancare dalle servitù i fondi del già principato di Piombino con l'impiegare i due terzi del prezzo di affranco nell'acquisto di fondi da coltivare ed assegnare agli abitanti. A tal fine la Commissione per il bonificamento delle maremme fu integrata con il Direttore dei possessi dello Stato che rivede tutte le affrancazioni già fatte.

**Leggi sul contenzioso:** con la legge 15 agosto 1867 n.3910, fu istituita una Giunta d'arbitri per decidere tutte le liti sull'affrancazione come amichevole compositore ed inappellabilmente. Se una delle parti si riservava di andare dinnanzi il tribunale competente (entro 8 giorni dalla notificazione del ricorso), la Giunta giudicava ugualmente e solo dopo si adirà il tribunale.

Con il r.d. 1 dicembre 1867 n. 4084 fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867 n.3910: viene istituita una Deputazione per ciascun comune o comunello, che con la Giunta d'arbitri provvederà al riparto delle quote o del prezzo per le servitù affrancate nei comuni di Piombino e Suvereto, nei Comunelli di Buriano e Colonna riuniti al Comune di Castiglion della Pescaia, e nel Comunello di Scarlino riunito al Comune di Gavorrano,

Con la legge 28 febbraio 1892 n. 72 fu abolita la servitù di legnatico nella terra e castello di Tatti nella maremma toscana in comunità di Massa Marittima

Le operazioni furono affidate alla Giunta d'arbitri, con facoltà per le parti di produrre gravame avanti alla Corte di Appello.

#### **4. Sardegna**

La Sardegna ha una legislazione molto dettagliata dovuta alla natura particolare dei diritti di uso di cui erano titolari i cittadini (*diritti di ademprivio*) e dei territori concessi alle popolazioni da cui esse traevano le utilità per le loro necessità di vita. Le terre concesse per gli usi avevano denominazioni tipiche: *furriardogi* nella parte meridionale dell'isola, *stazzi* nella parte a Nord. Furriardogi e stazzi erano situati in zone lontane dagli abitati, destinati alla pastorizia, e successivamente chiusi mediante frutteti, vigne etc. Gli stazzi e i furriardogi costituirono i nuclei originari di molti degli attuali comuni .

Con il termine di *cussorgia* si indicava l'uso concesso agli abitanti su una determinata zona di terreno ademprivile (*filadas*) per il pascolo del bestiame.

Indichiamo anche per la Sardegna le norme principali che hanno governato il passaggio dall'uso collettivo dei beni alla formazione della proprietà perfetta.

Con le leggi abolitive della feudalità, che vanno dal 1832 al 1840, lo Stato

riacquistò le terre infeudate. Con l'Editto del 12 marzo 1838 e le Istruzioni del 28 aprile 1840, le terre devolute alla Corona passarono ai Comuni per essere ripartite tra i capi-famiglia, se suscettibili di trasformazione. Si volle così sopprimere gli ademprivi e favorire la creazione della piccola proprietà. ( *Voce Palermo*)

Consideriamo le disposizioni legislative più importanti.

Carta reale 26 febbraio 1839 n. 21 di approvazione del regolamento per la divisione dei terreni nel regno di Sardegna

*Art.11:* "i terreni soggetti alla generale servitù di pascolo (proprietà imperfetta) possono essere sottratti a tale servitù con la *chiusura* a termini editto 6 ottobre 1820 o con la perpetua separazione delle Vidazzoni (terreni destinati al seminerio) da quelli destinati al pascolo comune".

*Art. 34 e ss:* I permessi di chiudere i terreni andavano spediti agli Intendenti della provincia, che risolvevano anche con una procedura sommaria ed economica, tutte le questioni relative alle separazioni, chiusure, etc. Le questioni relative a diritti di proprietà dovevano proporsi al giudice, tribunale o magistrato competente, che, oltre al risarcimento dei danni, poteva ordinare l'atterramento o la restrizione della chiusura.

*Art. 43:* nei furriardogi, stazzi, e cussorgie, i progetti relativi alle separazioni e divisioni dei terreni erano formati da un Consiglio provvisorio che il Vicerè formava tra i capifamiglia. I progetti erano sottoposti alla speciale autorizzazione del Vicerè.

Le domande per l'assegnazione dei terreni demaniali in proprietà o in dominio utile erano inviate agli Intendenti delle Finanze, che decideva con una procedura amministrativa di evidenza pubblica ( mediante bandi e avvisi pubblici).

Con la legge 15 aprile 1851 n. 1192 si abolì la servitù di pascolo sui terreni aperti situati nella cerchia delle cd. *Vidazzoni o paberili* e sui terreni soggetti al pascolo comune a datare dal 1 gennaio 1853: da tale data la proprietà diverrà perfetta.

La stessa legge conteneva delle disposizioni transitorie che consentivano nei terreni privati interclusi in quelli demaniali o comunali l'esercizio del pascolo per un novennio.

R.d.10 aprile 1854 n.1693: creazione nelle città di Cagliari, Sassari e Nuoro di tre speciali Commissioni per proporre la concessione di appezzamenti di boschi e selve demaniali ai comuni aventi su di essi diritti di ademprivio.

Legge 23 aprile 1865 n. 2252 di abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nell'isola di Sardegna: abolizione dei diritti e consegna di tutti i terreni ademprivili e cussorgiali di spettanza del demanio (esclusi i 200.000 ha assegnati con la l. 4 gennaio 1863 ai concessionari delle ferrovie sarde per la costruzione delle linee ferroviarie nell'Isola), ai comuni in proprietà perfetta a condizione che essi soddisfino tutti i diritti di ademprivio e di cussorgia spettanti a terzi sui detti terreni. I comuni devono quindi vendere tutti i terreni ademprivili e cussorgiali loro devoluti, nel termine di 3 anni. I terreni non venduti nel triennio, saranno venduti dall'Autorità governativa a favore del Demanio dello stato.

**Contenzioso:** I reclami erano presentati al sottoprefetto del circondario nel termine di 6 mesi, dopo di che i diritti vantati erano prescritti. In ogni capoluogo di mandamento, era istituita una commissione di tre arbitri per decidere su tutte le questioni relative al riparto dei terreni ed alle quote di compenso dovute all'ademprivista o al cussorgiante. Salvo il giudizio del tribunale sulle questioni relative alla proprietà del terreno e ai diritti di ademprivio o di cussorgia

Con la legge 26 luglio 1865 n.2435 fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge abolitiva dei diritti di ademprivio o di cussorgia e che accorda un compenso agli ademprivisti e ai cussorgianti

Con la legge 18 agosto 1870 n. 5839 fu modificata la legge abolitiva sul diritto dei comuni di alienare o dividere i lotti fra gli abitanti, purchè a titolo oneroso.

Chi pretendeva di avere diritti poteva ricorrere al tribunale nel termine di tre mesi. Il tribunale decideva con rito sommario.

Tutte le leggi relative ai terreni e diritti ademprivili e cussorgiali sono contenute nel t.u. approvato con il r.d. 10 nov. 1907 n.844.

## **5. Lombardia e Veneto**

1. Nelle regioni settentrionali, la legislazione degli stati preunitari è molto

diversa da quella degli stati meridionali, per ragioni storiche e sociali. Nelle regione del Nord, i vincoli feudali cessarono intorno al XI° secolo, quando, dopo le lotte tra i comuni e l'imperatore Federico I° ( battaglia di Legnano del 1176 e pace di Costanza del 1183) si organizza e prevale il libero comune. Con l'affermarsi delle autonomie comunali, le comunità locali, soprattutto nelle zone alpine e nelle aree di confine, hanno continuato ad amministrare i loro patrimoni originari, secondo le antiche consuetudini e le norme statutarie deliberate dai capifamiglia riuniti nelle pubbliche assemblee.

Quando si parla di proprietà collettive, ci si riferisce appunto alle antiche comunità locali che hanno denominazioni varie nelle diverse aree territoriali (regole nel Veneto, consorzierie nella Val D'Aosta, Vicinie nel Trentino, comunaglie nel parmense, etc.)

Anche negli ordinamenti attuali, le antiche comunità locali hanno sempre cercato di mantenere la loro autonomia nella gestione dei propri patrimoni e di opporsi ai tentativi dello Stato centrale di considerare i patrimoni delle collettività beni del proprio patrimonio (disponibile), soggetti solo agli usi dei *cives*.

Tuttavia, in epoca più recente, di fronte alle aggressioni e trasformazioni del territorio per usi edilizi, lo Stato è intervenuto con legge a tutelare i patrimoni agro-silvo forestali delle comunità locali riconoscendo l'interesse pubblico generale a conservarli, con l'imporre il vincolo di tutela paesaggistica (t.u. n. 12 del 22 gennaio 2004 , art. 142 lett. h).

Il contenzioso nelle regioni del Nord riguardano soprattutto i contrasti tra famiglie originarie e i cd. sopravvenuti, dato l'interesse degli originari a mantenere il controllo sugli antichi patrimoni intavolati, al punto da considerarli di natura privatistica. Famosa è la vertenza tra il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Regola di Cortina che tendeva a sottrarsi al regime della legge del 27 fino al punto di richiedere ed ottenere l'equiparazione con il regime delle comunioni familiari montane (art. 9 e 10 della legge montagna n. 1102 del 1971). Fino a che con l'ultima legge montagna n. 97 del 1994 , è stata estesa a tutti gli enti che gestiscono le proprietà collettive la possibilità di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, pur mantenendosi il carattere ed il regime pubblicistico degli antichi patrimoni

agro- silvo-forestali (art. 3 legge montagna n.97/1994)

2. Indichiamo le disposizioni legislative più significative in materia.

**In Lombardia:** Maria Teresa e Giuseppe II Imperatore d’Austria con le ordinanze 23 agosto 1770 e 14 marzo 1775 disposero la divisione tra i comunisti di molti pascoli comunali, in modo che ciascun colono avesse una parte di pascolo, come aggiunta inseparabile alle sue terre.

Gli usi di legnatico non furono aboliti, ma limitati rigorosamente.

Ma le prime vere riforme organiche si ebbero con le leggi francesi.

### ***5.1 La Repubblica Cisalpina e il regno italico ( sotto Napoleone)***

Con il decreto 23 dicembre 1803 n.97 approvato dal Corpo legislativo della Repubblica Cisalpina riguardante le procedure coattive per il pagamento dei debiti dei comuni, si dispose, all’art. V, che dalle vendite erano esclusi i boschi, i pascoli comunali, quando il governo riconosceva che tali beni erano necessari agli usi degli abitanti.

Con il d. 25 luglio 1806 n. 147 sull’affitto o a livello perpetuo dei beni comunali incolti, si escluse dall’affitto o livello la parte dei pascoli necessari al bestiame esistente in ogni comune.

Decreto di Napoleone del 27 maggio 1811 n. 121 : chiunque ha diritto di pascolo e di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva e morta, usare gli alberi per costruzioni e riparazione di edifici etc. nei boschi governativi, doveva darne la prova con titoli e atti di possesso, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, sotto pena di decadenza. L’esercizio del pascolo nei boschi demaniali, dei comuni e privati, è regolamentato in modo molto preciso.

#### ***5.1.a I conflitti tra i c.d. originari e i c.d. sopravvenuti nella repubblica veneta, nel regno italico, sotto l’Impero austro-ungarico e nello Stato unitario***

Come detto, nel Veneto, le antiche regole hanno continuato di fatto a gestire i loro patrimoni anche quando con le leggi del 1805/06 del regno Italico vennero sciolte e sostituite dal comune amministrativo sul modello delle leggi francesi.

Il nuovo comune gestiva i beni delle regole salvo che gli originari ne provassero la proprietà con atti d’acquisto e il pagamento delle imposte, e quindi i conflitti erano continui.

Di fatto, le antiche regole hanno sempre rivendicato la natura privatistica della loro gestione, e, come detto, ottenuto la equiparazione alle comunioni familiari montane con la legge montagna del 1971)

I discendenti degli antichi occupatori (i cd. *originari*) tendevano ad escludere dal possesso delle terre le famiglie sopravvenute o forestiere.

La Repubblica Veneta, con le terminazioni dei provveditori alle terre pubbliche degli anni 1600/1700, rinnovate alla elezione di ogni nuovo doge, mentre riaffermava il diritto eminente della repubblica sulle terre comuni, riconosceva anche il diritto di tutti indistintamente all'uso e godimento delle terre comuni, sia pure dopo un periodo di attesa delle famiglie sopravvenute, che le terminazioni del 28 aprile 1674 e del 7 settembre 1764 stabilivano in cinquanta anni. Le pretese degli originari, tuttavia, non cessavano, tanto che alla caduta della Repubblica Veneta (1797) e durante la prima occupazione francese, in alcune località, gli originari, che erano anche gli amministratori dei comuni, tendevano a dividere fra loro le terre comuni.

A fermare tale abusi intervennero i francesi, dapprima con il decreto 12 dicembre 1801 della Repubblica Cisalpina e successivamente con il decreto 8 giugno 1805 e il decreto 25 novembre 1806 n. 225 del Regno Italico con i quali, dichiarati sciolti i corpi degli antichi originari, si ordinava che i beni degli antichi originari venissero gestiti dai comuni costituiti in base ai nuovi ordinamenti amministrativi “... *salvo che gli antichi originari ne provino la proprietà e che siano stati acquistati da antiche originarie persone con il proprio danaro, per loro e non per il comune, e che vi abbiano pagato le tasse e imposte.*”

Le domande di riconoscimento delle divisioni o alienazione tra i privati degli antichi possessi degli originari, al cessare del Governo veneto, andavano presentate alla prefettura delle municipalità, salvo il ricorso al tribunale sul punto della legittimità della alienazione.

Queste norme non furono mai abrogate, e conservarono la loro efficacia anche dopo la caduta dell'impero napoleonico. Esse, infatti, furono riaffermate dal governo austriaco con la sovrana risoluzione del 10 luglio 1839 n. 29 sull'alienazione dei beni comunali incolti.

La risoluzione del 1839 in particolare, escludeva dalla vendita e consentiva il riparto tra comunisti di tali beni con l'attribuzione ad essi in proprietà o in

enfiteusi di tali beni, ove lo si giudicasse conveniente e con gli opportuni conguagli.

I conflitti fra originari e sopravvenuti durano tuttora

#### ***5.1.b. Abolizione della servitù di pascolo ( pensionatico) e dell'onere del vagantivo***

Nelle provincie venete, con ordinanza imperiale di Francesco Giuseppe del 25 giugno 1856 fu abolita la servitù di pascolo, detta *pensionatico*, dietro compenso da attribuirsi ai titolari del diritto. Il compenso era dovuto dai comuni che poi venivano indennizzati dai proprietari dei fondi gravati, che venivano liberati dalla servitù. Se le parti non si mettevano d'accordo sulla misura dell'indennizzo, era previsto il reclamo alla Commissione provinciale, ed in seconda e terza istanza alla Commissione del Dominio che aveva sede in Venezia.

Le norme sui termini e modalità dei ricorsi alla commissione furono succ. modificate con la legge 4 marzo 1869 n.4939 : i reclami avverso le decisioni della Commissione provinciale erano presentati alla Commissione generale, costituita in Venezia.

Con il d. lgt. 9 agosto 1861 si affrancò l'onere del *vagantivo* sui fondi bonificati e messi a coltura ai sensi della legge 20 nov. 1810. Per l'azione di risarcimento si andava al foro ordinario.

Il *vagantivo* è il diritto di vagare per valli e paludi a scopo di caccia, di pesca, falciare canne, pavera, etc e raccogliere anche prodotti naturali atti alla fabbricazione di stuoie, di scope, etc.

Con la legge 2 aprile 1882 n. 698 si abolì il diritto di *erbatico e pascolo* nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine con il pagamento di un canone annuo corrispondente al valore dell'erba destinata all'erbatico e pascolo da parte dei proprietari dei fondi liberati

Per il **contenzioso** fu istituita una Giunta d'arbitri in ciascuna delle provincie di Vicenza, Belluno e Udine. La Giunta era composta dal presidente del tribunale civile e correzionale, dall'ingegnere capo del genio civile provinciale e da un consigliere provinciale scelto dal Consiglio. Il gravame va presentato alla Corte di appello.

La legge 7 maggio 1885 n. 3093 estese la l. 2 aprile 1882 n. 698 alle

province di Treviso e Venezia, ai comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo in provincia di Torino

## 6. Trentino - Alto Adige

Anche in queste province, con la Patente imperiale 5 luglio 1853 n. 130 si provvide a regolare e *reuire* i diritti di prelevare legna, e prodotti forestali, i diritti di pascolo sui terreni altrui e i diritti accordati dal sovrano nei boschi sua appartenenza in seguito al diritto di regalia o per grazia sovrana.

Con il termine di *Reluizione* si intendeva l'abolizione dei diritti di pascolo e legnatico con corrispettivo.

**Contenzioso:** I punti contestati e in genere tutti gli atti della *reluizione* si stabilivano possibilmente mediante amichevole convenzione tra le parti ( par. 9, par. 10 : in difetto decidevano gli uffici di competenza.

*Contea principesca del Tirolo*

La legge 7 giugno 1883 n. 94 riguardava la divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti comuni di godimento e di amministrazione.

La legge prov. 19 giugno 1909 n. 61 approvava le stesse disposizioni per le *contee di Gorizia e di Gradisca*

## 7. Piemonte e Valle d'Aosta

Vi fu un tentativo di abolire i diritti di pascolo e di fida nel 1797, dopo di che con la legge 14 marzo 1799 che si richiamava alla legge 10 giugno 1793, i Francesi imposero la divisione dei demani comunali.

Ma nonostante le leggi abolitive, gli usi continuarono ad essere esercitati in molte zone di montagna, attraverso le *consorterie* o *comunaglie* (tipiche della Val d'Aosta), formate dai gruppi di antichi "originari" costituenti i domini collettivi ancor oggi esistenti.

## 8. Legislazione statale

Con la legge 1 novembre 1875 n. 2794 si consentiva la possibilità di affrancare i diritti d'uso sui boschi demaniali inalienabili con la cessione a titolo enfiteutico o in proprietà assoluta di una parte del bosco o mediante compenso in danaro. Se l'uso civico del pascolo o altre servitù di uso erano riconosciute indispensabili ai bisogni di una popolazione, il Ministero d'Agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio comunale, il comitato

forestale ed il Consiglio di Stato, sospende l'affrancazione e regola l'esercizio del diritto d'suo.

Le eventuali vertenze sull'esistenza dei diritti di uso, sull'ammontare del compenso, etc. erano deferite alla competenza del tribunale ordinario. Gli atti di affrancazione compiuti in via conciliativa, erano resi esecutori con decreto reale, previo avviso del Consiglio di Stato.

Il regolamento di attuazione della l. 2794/1875 fu approvato con r. d. 1 novembre 1875 n. 2795.

Roma, 1 febbraio 2011

Avv. M. Athena Lorizio